

Sent. n. 25/2025 pubbl. il 01/12/2025

Rep. n. 33/2025 del 01/12/2025

N. 11/2025 liq. Cont.

A7 11 DIC. 2025

P.U. n. 39-1/2025



Il Funzionario Giudiziario  
Dr.ssa Adriana Cavoletti

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

**dott.ssa Alessandra Panichi**

**PRESIDENTE**

**dott.ssa Francesca Sirianni**

**GIUDICE**

**dott.ssa Francesca Calagna**

**GIUDICE REL.**

nel procedimento n. 39-1/2025 P.U. per la dichiarazione della apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**LATERLITE SPA**, rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Corazza e dall'Avv. Davide Rastelli

**RICORRENTE**

nei confronti di

**G&T SRL**, con sede ad **APPIGNANO DEL TRONTO, VIA VALLE SAN MARTINO n. 49 P.Iva/C.F. 02439550449** rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio De Vecchis.

**RESISTENTE**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 novembre 2025,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso depositato in data 9 giugno 2025 con il quale la **LATERLITE S.p.A.** ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata nei confronti della **G&T s.r.l.** (di seguito anche solo "**G&T**");

Letta la comparsa di costituzione depositata nell'interesse della società resistente;

Lette le memorie delle parti depositate nei termini concessi in udienza;



Sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

Ritenuta la competenza del Tribunale adito atteso che la parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;

### **PREMESSO CHE**

Con ricorso depositato in data 9 giugno 2025 la Laterlite S.p.A. chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata nei confronti della G&T deducendo di essere creditrice nei confronti della stessa di una somma complessivamente pari a circa € 45.000,00, portata da decreto ingiuntivo esecutivo e derivante da fatture per fornitura materiali per l'edilizia emesse tra marzo e giugno 2022. Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, la ricorrente deduceva *i)* la consistenza dell'esposizione debitoria della G&T come emersa dall'istruttoria condotta d'ufficio e l'incapacità della stessa di far fronte a debiti, anche di modesta entità, senza che tale inadempimento sia stato in alcun modo giustificato; *ii)* il tentativo della G&T di avanzare una proposta transattiva nei confronti della ricorrente mediante cessione del credito dalla prima vantato nei confronti della Genco S.r.l. nonostante la stessa resistente abbia già avanzato domanda di liquidazione giudiziale nei suoi confronti (credito verosimilmente non recuperabile); *iii)* la genericità delle proposte di future commesse prodotte dalla resistente in quanto prive di data certa e comunque meramente potenziali e astratte.

Si costituiva in giudizio la società resistente deducendo, quanto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 CCII, quanto alla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, l'insussistenza dello stato di insolvenza. A tal fine, la società resistente rappresentava come le origini della crisi di liquidità derivassero dal mancato incasso di alcune commesse importanti (avendo la stessa svolto la propria attività prevalentemente come sub-appaltatrice e in relazione a commesse importanti con accesso alle agevolazioni del c.d. superbonus 110%). In particolare, riferiva l'esistenza di crediti nei confronti di committenti quali RP Building (ex EFFE3), nelle more fallita, Genco Srl e Restart Srls rilevando la pendenza nei confronti delle ultime due di procedimento per la dichiarazione della liquidazione giudiziale incardinato proprio su iniziativa della resistente. Infine, deduceva l'insussistenza dell'impotenza strutturale propria dell'insolvenza sia in ragione delle possibilità di incasso del credito nei confronti della REstart S.r.l.s (proposta transattiva agli atti, all. 11 della comparsa) sia in ragione di future commesse (cfr. all. 14,15 e 16 alla memoria del 10 novembre 2025).

Tanto debitamente premesso,

### **OSSERVA**



**1) Sulla sussistenza dei presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale.**

Ebbene, avuto riguardo agli atti di parte e a quanto emerso a seguito della istruttoria condotta *ex officio*, deve ritenersi che non sussistono i presupposti per la dichiarazione della apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della G&T S.R.L.

Invero, sebbene risulti dimostrata la qualità di **imprenditore commerciale** della debitrice, la quale ha ad oggetto lavori di edilizia in genere, escavazione e movimento terra, costruzione e manutenzione di edifici di qualsiasi genere, si ritiene che la stessa non sia soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt.* 1, 2 e 121 CCII, risultando provata la sua qualità di impresa minore rilevante *ex art.* 2, comma 1, lett. d), CCII.

È noto, infatti, che l'onere della prova grava sul debitore *ex articolo* 121 CCII. Nel caso di specie, la G&T ha provato la circostanza producendo i bilanci degli ultimi tre esercizi unitamente alla relazione del proprio commercialista, dott. Simonetti (all.1 della comparsa). In assenza di elementi idonei a mettere in dubbio l'attendibilità dei documenti contabili prodotti, per il vero neppure specificamente contestata dalla ricorrente, quanto dedotto trova peraltro riscontro nelle informazioni acquisite in sede di istruttoria d'ufficio condotta ai sensi dell'articolo 42 CCII (si vedano, in particolare, le comunicazioni provenienti dall'Agenzia delle Entrate in atti, i dati trasmessi dalle cancellerie delle esecuzioni mobiliare e immobiliari dell'intestato Tribunale nonché la situazione debitoria della società resistente per come riscontrata all'esito degli accertamenti condotti d'ufficio). Conseguentemente, la resistente non appare assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale non risultando il superamento dei limiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII (nello specifico nessuna delle tre soglie dimensionali risulta superata e l'ammontare complessivo dei debiti, considerando anche quello vantato dalla ricorrente, si pone comunque al di sotto del limite dei € 500.000,00). Le deduzioni contrarie della ricorrente non trovano per il vero riscontro nei documenti contabili e devono pertanto ritenersi superate dovendosi avere riguardo, per l'attivo patrimoniale, allo stato patrimoniale del bilancio di riferimento.

La domanda di apertura della liquidazione giudiziale deve pertanto essere respinta.

**2) Sulla sussistenza dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione controllata.**

Venendo quindi alla domanda svolta dalla ricorrente in via subordinata, occorre ricordare che, a mente dell'art. 268 CCII, *"Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali"*.

La resistente ha dedotto l'insussistenza dello stato di insolvenza rilevando l'esistenza di



crediti da riscuotere nonché la capacità della stessa di continuare l'attività sua propria come comprovato dalle proposte di commesse allegate alla memoria del 10 novembre 2025.

Tuttavia, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, la stessa risulta non più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi, documentati in atti anche a seguito dell'istruttoria d'ufficio: inadempimento del credito vantato dal creditore istante e infruttuosità del tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede della società dallo stesso eseguito; presenza di un'esposizione debitoria rilevante nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (pari a oltre € 85.000,00 di cui € 42.000,00 per debiti nei confronti dell'INPS ed oltre € 30.000,00 per debiti tributari) nonché nei confronti dell'INPS (per debiti non ancora presso l'Agente della Riscossione per circa € 40.000,00, cfr. documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Provinciale di Ascoli Piceno e dall'INPS).

Deve aggiungersi che lo stato di insolvenza è reso manifesto anche dall'incapacità della resistente di fare fronte ai propri debiti in considerazione dell'importo relativamente modesto di quello vantato dall'odierna ricorrente, peraltro risalente a fatture del 2022 e già oggetto di un accordo transattivo, non completamente onorato. Deve darsi atto poi che la ricorrente non ha in alcun modo giustificato l'inadempimento del credito vantato dalla Laterlite s.p.a. Infatti, resta valida, pur dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, la tradizionale ricostruzione che vede nell'inadempimento un indice dell'insolvenza così come nello squilibrio patrimoniale. Vale a dire che, per ipotesi, potrebbe aversi una società insolvente anche se adempie i propri debiti ma in modo non regolare o anomalo come pure un'impresa che registri un disavanzo senza che vi sia quell'impotenza strutturale tipica dell'insolvenza. In altre parole, l'insolvenza è concetto dalle molte sfaccettature e può ricostruirsi a partire da diversi indici, nessuno dei quali isolatamente considerato ne esaurisce l'essenza ma che tutti globalmente valutati la denotano. Così è a dirsi sia rispetto alla regolarità o meno dei pagamenti sia rispetto ai dati contabili, da valutarsi tenuto conto tanto delle voci che compongono attivo e passivo quanto di eventuali indici di inattendibilità.

Neppure possono dirsi sufficientemente idonee a smentire quanto sin qui rilevato le proposte di commesse prodotte in giudizio. Le stesse infatti sono oggettivamente generiche, riferite a commesse né definite né circostanziate. Non può non rilevarsi come le stesse, pur se risalenti (la data tuttavia non può dirsi certa), siano state prodotte solo il 10 novembre 2025. Parimenti è a dirsi dei crediti vantati nei confronti della Restart e della Genco, crediti della cui recuperabilità deve fondatamente dubitare la stessa resistente se ha chiesto nei loro confronti l'apertura della liquidazione giudiziale (La stessa G&T riferisce nella comparsa *"dopo aver intrapreso azioni esecutive mobiliari infruttuose (N. 406/25,*



234/25, 93/25 e 322/25), sono state depositate istanze per la liquidazione giudiziale delle prefate imprese che hanno comportato l'instaurazione dei seguenti procedimenti: a) innanzi al Tribunale di Fermo, Giudice Marzioletti, il N. 77/25, contro Restart Srls, con udienza fissata per il 06.11.25; b) innanzi al Tribunale di Macerata, Giudice Di Gennaro, il N. 35/25, contro Genco Srl, con udienza fissata per il 24.03.26". Si aggiunga che la proposta formulata da Restart e allegata alla comparsa (all. 11) non risulta accettata né quantomeno le relative somme (o una parte di esse) incassate, restando tutto affidato all'incertezza e ad un ipotetico e futuro incasso di crediti a fronte degli indici – *attuali e oggettivi* – sopra richiamati (si aggiunga poi che dal bilancio 2024, nelle more depositato presso la camera di commercio, risultano dati significativi in tal senso sol che si considerino le disponibilità liquide e le immobilizzazioni, entrambe voci assai modeste rispetto alla situazione in cui versa la G&T).

Infine, pure deve rilevarsi che la resistente da un lato, nel produrre le proposte di commesse già richiamate, deduce che *"oltre a non versare nello stato di insolvenza, ha anche la possibilità di porre in essere la continuità aziendale anche al fine di estinguere compiutamente la debitoria esistente"* (memoria del 10 novembre 2025), dall'altro lato, nella comparsa di costituzione deduce che *"Segnatamente la documentazione prodotta depone incontrovertibilmente per una condotta diligente ed esemplare dell'amministratore che ben potrà condurre la liquidazione volontaria che la G&T dichiara, sin d'ora, di voler intraprendere"* così confermando la ricorrenza di quell'impotenza strutturale propria dell'insolvenza.

Vale la pena ricordare come anche di recente la Suprema Corte di Cassazione abbia ribadito come *"lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività, ritenuto, quindi, che gli inadempimenti delle obbligazioni a carico della debitrice si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico-finanziaria della stessa è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni?"* (cfr. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087) dovendosi quindi tenere conto, oltre che dell'inadempimento nei confronti della ricorrente (di per sé rilevante dato l'importo "modesto"), anche degli altri indici sopra ricordati e sintomatici della decozione (l'indebitamento nei confronti della Agenzia delle Entrate e dell'INPS, il tentativo infruttuoso di eseguire un pignoramento mobiliare).

Conclusivamente, tutti gli elementi sin qui richiamati rendono ancor più manifesto lo stato di decozione, tenuto conto del fatto che gli inadempimenti delle obbligazioni a carico della debitrice si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico-finanziaria della stessa è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni, come dedotto dalla ricorrente



medesima.

Per inciso, si aggiunga che non risulta che il debitore abbia prodotto alcuna attestazione da parte dell'OCC ex art. 268 c. 3 CCII per cui nulla osta all'apertura della liquidazione controllata (art. 268, c. 3, CCII *"quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"*).

Si osserva, infine, che l'ammontare dei debiti complessivamente esigibili supera di gran lunga la soglia di cui all'art. 268, c. 2, CCII e che, pertanto, ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

Nella nomina del Liquidatore deve tenersi conto di quanto previsto dall'art. 270, c. 2, lett. b), CCII (*"Con la sentenza il tribunale [...] b) nomina il liquidatore, [...] scegliendo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di Corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale"*).

#### P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 270 CCII,

RIGETTA la domanda di dichiarazione della liquidazione giudiziale nei confronti della G&T SRL, con sede ad APPIGNANO DEL TRONTO, VIA VALLE SAN MARTINO n. 49 P.Iva/C.F. 02439550449 e, per l'effetto,

**DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti della **G&T SRL**, con sede ad **APPIGNANO DEL TRONTO, VIA VALLE SAN MARTINO n. 49 P.Iva/C.F. 02439550449** e, per l'effetto,

- 1) nomina **Giudice Delegato** la dott.ssa **Francesca Calagna**;
- 2) nomina **liquidatore** il dott. **Sandro Rossoli**;
- 3) ordina al debitore di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;



5) ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni mobili, mobili registrati e immobili facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, **fatta salva la possibilità di presentare apposita istanza di autorizzazione** perché alcuni di questi possano continuare ad essere utilizzati;

6) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della G&T S.R.L.;

**7) dispone che il liquidatore,**

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- si attenga alle disposizioni di cui all'**art. 6 CCII** che limita ora espressamente (lett. a) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione del piano; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededucazione ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che, potendo ora il ricorso per la liquidazione controllata essere presentato "personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC", la relativa assistenza di avvocato e consulente non risulta necessaria, il Liquidatore dovrà necessariamente tenere conto di ciò nella formazione dello stato passivo e nell'operare i conseguenti pagamenti. Quanto ai compensi per l'OCC, considerato che la relativa liquidazione deve essere fatta dal Giudice al termine della procedura (dopo l'approvazione del rendiconto) e necessariamente in via unitaria per la fase ante e post apertura della procedura stessa, si ritiene opportuno invitare il liquidatore a non inserire l'importo preventivato nello stato passivo e ad invece accantonarlo in attesa della liquidazione;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

8) dispone che **entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno** il liquidatore depositi in cancelleria un **rapporto riepilogativo delle attività svolte**, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà **indicare anche** a) se i ricorrenti stanno cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

9) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese ove il debitore sia imprenditore, nonché nei registri immobiliari in relazione agli immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione.

**Manda alla cancelleria per la notificazione alla società debitrice e per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore, all'OCC e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.**

Ascoli Piceno, così deciso nella camera di consiglio del 21 novembre 2025

**Il Giudice Rel.**

**dott.ssa Francesca Calagna**

**Il Presidente**

**dott.ssa Alessandra Panichi**

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO  
Trasmessa copia autentica per la Registrazione

Ascoli Piceno, ..... **5.1. D.I.C. 2025** .....

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Adriana Cavoletti

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO  
DISPOSTE COMUNICAZIONI

Ascoli Piceno, ..... **5.1. D.I.C. 2025** .....

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Adriana Cavoletti

